



I requisiti per accedere al credito d'imposta. L'agevolazione sarà in vigore fino al 2019

Bonus investimenti ricerca sviluppo, istruzioni per l'uso

Un beneficio annuo fino a 5 milioni di euro. E' questo, infatti, il tetto previsto per l'agevolazione agli investimenti in ricerca e sviluppo introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Si tratta di un credito d'imposta utilizzabile soltanto in compensazione. L'incentivo è applicabile agli investimenti effettuati nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

E' rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione: grandi, medie, piccole. Il finanziamento è diretto, assicurato con risorse statali e con meccanismo automatico. La valutazione avviene quindi solo ex post da parte dell'ente erogante.

Il credito d'imposta si applica solo in presenza di investimenti annui pari ad almeno 30 mila euro. Il beneficio, inoltre, si computa solo per l'eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun anno agevolabile rispetto alla media storica del triennio 2012-2014.

A seconda delle tipologie di costo, la sovvenzione è pari al 25 oppure al 50%.

Infine, con la risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a istituire il codice tributo identificativo del credito d'imposta, necessario per consentirne l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24. Il codice è: "6857".

A chi spetta

Il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo è attribuito a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Tra i potenziali destinatari del beneficio vi sono quindi non solo tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa agli effetti delle imposte sul reddito, ma più in generale tutti i soggetti che assumano veste di

imprenditori.

Vi rientrano pertanto: le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, in relazione agli investimenti agevolabili di pertinenza delle stesse stabili organizzazioni; gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da essi effettuati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.

E' irrilevante anche il regime contabile adottato. L'agevolazione è dunque applicabile anche alla imprese in regime di contabilità semplificata. E' tuttavia evidente che restano fermi, nei confronti di tutte le imprese, gli obblighi di documentazione dei costi sostenuti e gli altri oneri formali imposti dalla disciplina stessa agli effetti dei successivi controlli.

Gli investimenti incentivabili


L'insieme delle attività il cui svolgimento è considerato investimento ammissibile ai fini della concessione del bonus è individuato dall'art. 2 del decreto interministeriale del 28 maggio 2015. E' prevista l'ammissibilità delle seguenti attività di ricerca e sviluppo:

1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale;
3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo

delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernente nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida;

4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Le attività di ricerca e sviluppo sono propedeutiche al più ampio processo dell'innovazione; il processo cioè attraverso il quale le imprese realizzano l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi (innovazioni di prodotto) o anche nuovi processi per produrli o distribuirli (innovazioni di processo). A questo riguardo, si suole distinguere tra "innovazioni radicali" e "innovazioni incrementali" in ragione del grado e dell'importanza delle novità introdotte: le prime, in particolare, segnano, per così dire, un salto di qualità nei prodotti, servizi o processi esistenti e sono, di regola, legate proprio alle attività di ricerca e sviluppo condotte nei laboratori industriali o commissionate a enti



e organismi di ricerca; mentre, le "innovazioni incrementali" consistono nel perfezionamento di un prodotto, di un servizio o di un processo, sul piano della qualità, delle prestazioni o della riduzione o razionalizzazione dei costi di produzione o di vendita. Per l'ammissibilità al beneficio del credito d'imposta non si fanno distinzioni tra i due livelli di innovazione e, dunque, si considera ammissibili sia le attività di ricerca e sviluppo che siano propedeutiche all'introduzione di innovazioni radicali e il cui "output", per così dire, sia nuovi prodotti, servizi o processi, sia le attività di ricerca e sviluppo che mirano al miglioramento della qualità, delle prestazioni, dell'adattabilità dei prodotti nonché alla riduzione dei costi.

L'agevolazione spetta tanto nel caso della c.d. "ricerca intra-muros" (vale a dire svolta "in economia" presso proprie strutture o comunque con organizzazione propria), quanto nel caso della c.d. "ricerca extra-muros" o "ricerca contrattuale" (svolta tramite appalto affidato a un qualificato soggetto esterno).

Per quanto concerne la contabilizzazione in bilancio, non necessariamente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo debbono tradursi nell'iscrizione di una "immobilizzazione immateriale"; potendo consistere gli "investimenti agevolabili" semplicemente nel sostenimento di costi interamente imputabili al conto economico dell'esercizio di competenza, come sempre avvie-

ne, del resto, nel caso della c.d. "ricerca di base".

I costi ammissibili

Lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo presuppone l'organizzazione e l'impiego di personale (ricercatori, tecnici, consulenti, ausiliari, amministrativi) e di altri "fattori produttivi" destinati in tutto o in parte a tali attività (infrastrutture, impianti, macchinari, apparecchiature e strumentazioni di laboratorio, altri beni strumentali mobili, know-how, brevetti, software, materiali per esperimenti, etc.). Sotto il profilo economico-patrimoniale, l'importo degli investimenti effettuati dall'impresa è dato, dunque, dalla somma delle varie tipologie di costi, diretti e indiretti, collegate all'organizzazione e all'impiego di tali "fattori produttivi" - salari, stipendi, compensi, ammortamenti di beni immobili e beni mobili strumentali, canoni di locazione, ammortamenti di brevetti e know-how, licenze, spese per materiali di consumo, spese per la manutenzione degli impianti etc. - rappresentati in contabilità e nel bilancio.

La disciplina agevolativa considera ammissibili solo alcune tipologie di spesa:

1. personale altamente qualificato (dipendente e non dipendente - agevolazione 50%);
2. strumenti e attrezzature di laboratorio (agevolazione 25%);
3. competenze tecniche e brevetti (agevolazione 25%).

Completamente escluse dal novero dei costi ammissibili risultano, dunque, quelli relativi alle infrastrutture (fabbricati e terreni), ai servizi di consulenza.

Sono escluse anche le spese per il personale ausiliario come per quello 'tecnico'. Il credito d'imposta è ammissibile solo per le *spese inerenti l'impegno di 'ricercatori'*: dottori di ricerca, o iscritti a un ciclo di dottorato presso università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito scientifico. Tali ricercatori devono inoltre essere dipendenti dell'impresa o i rapporto di collaborazione, caratterizzato dallo svolgimento di attività lavorative in modalità continuativa e non autonomamente organizzata.

Per quanto gli *strumenti e attrezzature di laboratorio*, l'espressione deve intendersi riferita in generale a tutti i beni materiali strumentali che a seconda del tipo del settore economico di appartenenza possano essere considerati indispensabili per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.

Sono inoltre *ammissibili soltanto costi per strumenti e attrezzature di laboratorio non inferiori a 2 mila euro*.

Quanto alle *competenze tecniche e ai brevetti*, i costi ammissibili non riguardano solo i casi di acquisto dall'esterno, ma si estendono ai brevetti e agli altri elementi "prodotti" internamente, vale a dire cui l'impresa perviene o è pervenuta in esito alle stesse attività di ricerca e sviluppo.

INFORMAZIONE AZIENDALE A CURA DI UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI